



Prot. Com. n. 2014 /2010

registro Ordinanze n° 05 /2010

oggetto:----Disposizioni per lo sviluppo e l'insediamento di attività produttive in edifici esistenti e ricadenti in "Centro Storico", Rione "Sesciola" e zona omogenea "A" dello Strumento Urbanistico vigente.

IL SINDACO

1. premesso che

- 1.a. obiettivo prioritario dell'Amministrazione è quello di incentivare lo sviluppo delle attività produttive nel Centro Storico favorendo l'utilizzo degli immobili in esso ubicati, nel rispetto delle finalità di conservazione delle caratteristiche proprie degli stessi al fine di rivitalizzare il centro storico riconoscendolo come luogo importante e privilegiato della vita economica e sociale cittadina;
- 1.b. le peculiari caratteristiche di questa Città, in particolare con riferimento alle zone "A", in numerosi casi risultano ostare il rispetto e la realizzazione di attività artigianali, commerciali e di somministrazione cibi e bevande, quindi ostative o limitative al richiamo costante di afflusso turistico;
- 1.c. con la Legge Regionale 01.08.2003 n. 11 ad oggetto "Nuova disciplina del commercio" la Regione ha inteso disciplinare all'art. 16 in merito allo sviluppo ed alla promozione dei centri storici mediante incentivazione delle attività economiche esistenti o il loro addensamento, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, dal punto di vista dei requisiti igienico - edilizi;
- 1.d. che con il D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", art.65, appresso riportato, si dettano le condizioni e requisiti per i locali seminterrati ad uso artigianale e commerciale:

"art. 65 - Locali sotterranei o semisotterranei

[1] È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

[2] In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

[3] L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al secondo comma."

- 1.e. con D.M. 05.09.1994 si approva l'elenco delle industrie insalubri di cui all'art.216 del TU delle leggi sanitarie nel cui rispetto il Comune opererà al fine di evitare l'insediamento delle stesse;
- 1.f. già, in passato e al fine di agevolare l'utilizzo di locali ricadenti in zona omogenea "A", si emetteva
- 1.f.1. DISPOSIZIONE SINDACALE n.5 prot.1425 del 05 febbraio 1998,
- 1.f.2. ORDINANZA SINDACALE n.16 del 20 febbraio 2001

2. dato atto che con il presente atto si intende
- 2.a. integrare i provvedimenti assunti in passato e sopra citati al fine di rimuovere al più presto quanto, privo di ragioni sostanziali e concrete, impedisce lo sviluppo commerciale in zona "A" arrecando danno al tessuto socio economico della Comunità;
- 2.b. favorire l'associazionismo e l'aggregazione tra le attività ivi insediate, al fine di aumentare la forza di attrazione dell'area, le professionalità presenti ed incentivare le economie di scala;
- 2.c. favorire la vitalità dei luoghi assecondando la possibilità di sviluppo delle attività produttive ivi insediate e/o da insediare, in locali già preesistenti e ricadenti nelle aree omogenee "A" dello strumento urbanistico vigente;

ORDINA

- a.- le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;
- b.- nelle aree ricadenti in "Centro Storico", Rione "Sesciola" e zona omogenea "A" dello Strumento Urbanistico vigente per la gestione delle emissioni di fumi e gas possono essere valutate **soluzioni tecnologiche alternative alle canne fumarie**, ove la installazione delle canne fumarie sia impossibile per motivi architettonici o oggettivi motivi di impedimento di altra natura.
- c.- le "**soluzioni tecnologiche alternative alle canne fumarie**" di cui al precedente punto
- c.1.- dovranno garantire il minimo impatto ambientale;
- c.2.- **sono escluse** qualora fumi e gas derivino da **attività insalubri di II classe** di cui al D.M. 05.09.1994 (es.: friggitoria).
- d.- di inviare copia della presente - all'Ufficio Tecnico/Urbanistica - al Direttore Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - al Direttore Servizio Igiene Pubblica della ASL BAT - per quanto di rispettiva competenza;
- e.- di affiggere in maniera permanente la presente all'Albo Pretorio del Comune di Minervino Murge perché sia nota a tutti.

AVVERTE

- che a norma delle legge 07.08.1990 n.241, art.3, comma 4, avverso la presente disposizione l'interessato potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notificazione al TAR PUGLIA (Bari) ;
- che nel termine di 120 giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con le modalità Previste dalla normativa vigente.

Dalla Residenza municipale, li 19 febbraio 2010

il Sindaco

Dott. Luigi Roccaelli



